

Visto il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2003/849/CE del 28 novembre 2003;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanità nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;

Tenuto conto che la normativa comunitaria relativa alle misure di lotta contro la blue tongue prevede la possibilità di movimentazione degli animali vaccinati nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;

Ordina:

Art. 1.

1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini relativa all'anno 2004 tutti i ruminanti allevati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato 1 della decisione 2004/34/CE della Commissione del 6 gennaio 2004, devono essere sottoposti a vaccinazione entro il 30 aprile 2004.

2. In deroga al comma 1, sulla base dei risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, le regioni e le province autonome possono concedere una proroga nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2004 non eccedente in ogni caso la data del 31 maggio 2004.

Art. 2.

1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini relativa all'anno 2005 tutti i ruminanti allevati nei territori delle regioni e delle province individuati dal Ministero della salute con apposito provvedimento dirigenziale sulla base delle evidenze epidemiologiche, devono essere sottoposti a vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini inderogabilmente nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2004 e il 30 aprile 2005. Con il medesimo provvedimento, da emanarsi entro il 30 settembre 2004, sono stabiliti criteri e modalità di effettuazione della campagna di vaccinazione.

Art. 3.

1. Oltre agli indennizzi per gli animali abbattuti nei focolai accertati di febbre catarrale degli ovini, agli aventi diritto spettano gli indennizzi per eventuali aborti o mortalità determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini rilevate, previa verifica con gli allevatori interessati, ed attestate dagli assessorati regionali competenti.

2. Gli indennizzi previsti al comma 1, gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 4.

1. Agli aventi diritto spettano gli indennizzi per i danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini rilevate ed attestate dagli assessorati regionali competenti per le seguenti fattispecie: calo della produzione del latte, sia in termini qualitativi che quantitativi, ridotta inseminabilità o fecondabilità; atassia, alterazioni a carico del vello con distacco di parti dello stesso. Agli allevatori sono altresì riconosciuti indennizzi per il blocco della movimentazione dei ruminanti a seguito dei provvedimenti emessi dalla autorità sanitaria competente per aree diverse da quelle individuate nei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1 ed all'art. 2, comma 1.

2. Gli indennizzi sono corrisposti dalle regioni competenti per territorio nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, a valere sulle disponibilità di cui all'apposito capitolo derivante da quelle di cui alla legge n. 499/1999. Nel medesimo provvedimento sono determinati criteri e modalità di calcolo ed erogazione degli indennizzi avuto riguardo anche agli elementi di valutazione fatti pervenire dall'Associazione italiana degli allevatori.

Art. 5.

1. Gli animali delle specie sensibili possono essere movimentati dalle zone di protezione e di sorveglianza qualora siano stati vaccinati da almeno un mese ed a condizione che il vaccino utilizzato copra tutti i sierotipi presenti nell'area di origine.

Roma, 2 aprile 2004

*Il Ministro della salute*  
SIRCHIA

*Il Ministro delle politiche  
agricole e forestali*  
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2004  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 75

04A07879

ORDINANZA 10 giugno 2004.

Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Norme relative alla vaccinazione e movimentazione degli animali sensibili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 recante il regolamento di polizia veterinaria;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;

Vista la decisione 2003/828/CE del 25 novembre 2003 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini;

Vista la decisione 2004/34/CE della Commissione del 6 gennaio 2004 che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale disposizioni emanate con provvedimenti del direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, prot. n. 608/BT/483 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. 608/BT/3836 del 14 ottobre 2003 circa l'impiego dei sierotipi 2, 4, 9 e 16 nella campagna di vaccinazione 2004, prot. 608/BT/4663 del 15 dicembre 2003 relativa alla movimentazione degli animali vaccinati e prot. DGVA-VIII-2601-P I.8.d./18 del 5 febbraio 2004 relativo all'impiego dei sierotipi vaccinali nei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione;

Visto il piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2003/849/CE del 28 novembre 2003;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanità nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;

Vista l'ordinanza 2 aprile 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole concernente la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini;

Visto il documento del tavolo tecnico tra regioni e Ministero protocollo 263132/50.03.61 in data 25 maggio 2004 nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue Tongue tra le regioni limitatamente agli animali da macello;

Ritenuto necessario procedere alla integrazione dell'ordinanza 2 aprile 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole concernente la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini;

Ordina:

Art. 1.

1. È consentita la movimentazione degli animali sensibili non vaccinati, destinati direttamente alla macella-

zione provenienti dalle regioni soggette a restrizione, verso tutto il territorio nazionale a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) sia dato adeguato preavviso al Servizio veterinario di destinazione almeno 48 ore prima dell'invio della partita;

b) sia stata effettuata per gli ovi-caprini una visita clinica da parte del veterinario ufficiale prima del carico con esito favorevole;

c) gli animali siano inviati all'impianto di macellazione di destino sotto vincolo sanitario.

L'arrivo a destino della partita deve essere verificato da parte del veterinario ufficiale della ASL di arrivo e l'avvenuta macellazione annotata in calce sul documento di accompagnamento della partita stessa e successivamente trasmesso ai servizi veterinari della ASL di origine:

a) il trasferimento degli animali nelle zone di restrizione deve avvenire nelle ore diurne, ove non possibile gli stessi siano sottoposti a trattamento antiparasitario.

2. In riferimento alla movimentazione degli animali di cui al comma 1 le regioni indenni, previa comunicazione, possono vietare, con provvedimento motivato l'inoltro di partite di animali sensibili verso stabilimenti di macellazione.

3. La movimentazione di animali sensibili previste al comma 1 non è consentita per gli animali non vaccinati provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti e/o da territori in cui si ha evidenza di circolazione virale negli ultimi 60 giorni.

4. In deroga al comma 3, fino al 31 luglio 2004, è consentita la movimentazione di animali sensibili non vaccinati, da aziende situate nelle zone di protezione, esclusivamente verso il macello più vicino situato all'interno della stessa AUSL; in mancanza di macello gli animali possono essere inviati a quello più vicino all'interno della stessa provincia o regione a condizione che:

a) l'autorità veterinaria competente rilasci apposita autorizzazione;

b) il trasferimento avvenga nelle ore diurne e gli animali siano macellati nello stesso giorno di arrivo;

c) il veterinario competente per il macello annota sul modello 4 l'avvenuta macellazione.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 giugno 2004

*Il Ministro della salute*  
SIRCHIA

*Il Ministro delle politiche*  
*agricole e forestali*  
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2004  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 76

04A07878